

CONVENZIONE

TRA

Il Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna Società Consortile a responsabilità limitata – unico socio (di seguito denominato “Laboratorio”), con sede legale in Elmas (CA) Via Emilio Segrè, s.n.c., C.F. e P.IVA 02439520921, rappresentata dal Presidente Enol. Gigi Picciau, nato a Cagliari il 18 dicembre 1942 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede del Laboratorio medesimo

E


l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Associazione Regionale della Sardegna (di seguito denominata ANCI Sardegna) con sede legale in Cagliari Viale Trieste n° 6, codice fiscale 92016930924, rappresentata dal Presidente Ing. Salvatore Cherchi, nato a Banari il 15 novembre 1950 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede dell'ANCI Sardegna medesima

PREMESSO CHE

- il “Laboratorio” è accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori) con il n° 0356.

L'accREDITAMENTO comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio e del suo sistema di gestione per la qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;

ju



- il “Laboratorio”, con Decreto Dirigenziale del 31 maggio 2006, è riconosciuto dal Ministero della Salute – DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI – EX UFFICIO V – DGSVA. E’ iscritto nell’elenco ministeriale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo;
- il “Laboratorio”, con Determinazione n° 157/8 del 23 maggio 2005 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della Prevenzione, è inserito nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di alimenti ai fini dell’autocontrollo con il n° 200/8;
- il “Laboratorio” fornisce al sistema economico locale un servizio di analisi, consulenze e formazione in regime di imparzialità, indipendenza e qualità. Al fine di una sempre maggiore assistenza al sistema produttivo, per integrare ed aumentare le prove ed i servizi offerti alle imprese, le parti convengono sulla necessità di incrementare la reciproca collaborazione;
- che in data 13 giugno 2008, l’ANCI Sardegna ha comunicato il parere favorevole del suo Comitato Esecutivo alla stipula di una convenzione

Tutto ciò premesso


TRA IL “LABORATORIO” E “ANCI SARDEGNA”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

h



ARTICOLO 2 - OGGETTO

Con la presente convenzione il "Laboratorio" si impegna a erogare ai Comuni della Regione Sardegna una serie di prestazioni a condizioni agevolate, nel campo ecologico, in quello agroalimentare ed in quello relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 3 - IMPEGNI

- a) L'ANCI Sardegna si impegna a promuovere la presente convenzione presso tutti gli associati;
- b) l'ANCI Sardegna non assume alcun onere diretto verso il Laboratorio, ma saranno i comuni richiedenti le prestazioni, a beneficiare delle medesime facendosi carico anche dei relativi oneri;
- c) il Laboratorio si impegna a garantire le prestazioni indicate nell'art.4, per tutta la durata di validità della convenzione, riservandosi tuttavia di concordare di volta in volta con i comuni interessati prestazioni, tempi e modalità di adempimento;
- d) sono esclusi dalla presente convenzione i contratti già in essere con le singole Amministrazioni Comunali che saranno portati a compimento alle condizioni a suo tempo pattuite tra le parti.

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI DEL LABORATORIO

I servizi oggetto della presente convenzione sono indicati nel tariffario del Laboratorio. Sui prezzi in esso riportati, sarà applicato uno sconto del 30% per le Amministrazioni Comunali fino a 5.000 abitanti, del 20% fino a 15.000, del 15% oltre i 15.000.

h



ARTICOLO 5 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre anni) a decorrere dal 18 giugno 2008 e potrà, di comune accordo tra le parti, essere rinnovata per uguale periodo.

ARTICOLO 6 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente ed in mancanza agli usi ed alle consuetudini.

Elmas, 18 giugno 2008

ANCI Sardegna

Santa Chir.

Per il Laboratorio

[Firma]